

**Contratto d'esame delle condizioni di assoggettamento**

tra

**OSFIN Organismo di vigilanza finanziaria,**  
Via Nassa 56, 6900 Lugano

in appresso: OSFIN

e

**Nome dell'istituto finanziario:**

---

**Indirizzo completo:**

---

---

**Rappresentato da:**

---

**Telefono:**

---

**E-mail del rappresentante:**

---

**Numero di collaboratori  
attivi:**

---

in appresso: l'istituto finanziario

## **1. Oggetto del contratto**

I gestori patrimoniali e i trustee in quant'istituti finanziari ai sensi della LIsFi devono ottenere un'autorizzazione dalla FINMA e sottoporsi alla vigilanza corrente di un organismo di vigilanza.

I gestori e i trustee devono assoggettarsi a un organismo di vigilanza prima della presentazione della domanda di autorizzazione presso la FINMA; la vigilanza corrente inizia tuttavia con l'ottenimento dell'autorizzazione della FINMA.

Il presente contratto disciplina il rapporto tra OSFIN e l'istituto finanziario tra il momento della presentazione della domanda di assoggettamento e la concessione dell'autorizzazione da parte della FINMA, ovvero l'esame delle condizioni di assoggettamento a OSFIN e il pre-esame delle condizioni di autorizzazione della FINMA. Un successivo contratto di vigilanza stabilisce i principi relativi all'assoggettamento e alla vigilanza corrente.

## **2. Natura giuridica del contratto**

Il presente contratto tra OSFIN e l'assoggettato è di diritto privato.

## **3. Conclusione del contratto**

La conclusione del presente contratto così come ogni modifica dello stesso richiedono la forma scritta.

Il presente contratto, validamente firmato, è inviato a OSFIN in due esemplari originali.

È validamente stipulato non appena le due parti l'hanno firmato.

## **4. Domanda di assoggettamento**

Nel quadro del presente contratto, l'istituto finanziario incarica OSFIN di procedere all'esame delle condizioni di assoggettamento e al pre-esame delle condizioni di autorizzazione della FINMA.

A tal fine, l'istituto finanziario si impegna a depositare tutti i documenti richiesti sulla piattaforma prevista dalla FINMA e a rispondere a tutte le richieste d'informazioni o documenti complementari di OSFIN.

L'istituto finanziario è tenuto a consentire a OSFIN l'accesso ai documenti da esso archiviati sulla piattaforma messa a disposizione dalla FINMA.

## **5. Esame della domanda di assoggettamento**

OSFIN procede all'esame delle condizioni di assoggettamento non appena ha accesso a tutti i documenti necessari.

Con la firma dell'allegato 1 al presente contratto, l'istituto finanziario autorizza OSFIN a richiedere informazioni o documenti necessari per l'esame della domanda presso l'OAD al quale è affiliato, la FINMA o ad un altro organismo di vigilanza.

## **6. Pre-esame delle condizioni di autorizzazione della FINMA**

Parallelamente all'esame delle condizioni di assoggettamento, OSFIN procede al pre-esame delle condizioni di autorizzazione della FINMA e prepara i documenti richiesti da quest'ultima a tale riguardo.

L'istituto finanziario trasmette a OSFIN tutte le informazioni necessarie per il pre-esame e mette a disposizione tutti i documenti richiesti.

## **7. Assoggettamento**

Non appena le condizioni di assoggettamento sono soddisfatte secondo OSFIN, OSFIN invia all'istituto finanziario un contratto di vigilanza in duplice copia per firma. Quest'ultimo stabilisce i diritti e gli obblighi in materia di assoggettamento e di vigilanza corrente.

L'istituto finanziario riceverà una conferma del rispetto delle condizioni di assoggettamento non appena OSFIN avrà ricevuto il contratto di vigilanza firmato.

## **8. Richiesta di autorizzazione**

Non appena ottiene la conferma del rispetto delle condizioni di assoggettamento da OSFIN, l'istituto presenta la sua richiesta di autorizzazione alla FINMA.

La presentazione della richiesta deve avvenire entro il termine di un mese dal ricevimento della conferma di assoggettamento. Se il termine di un mese non viene rispettato, OSFIN riesaminerà le condizioni di autorizzazione non appena la richiesta di autorizzazione sarà stata inviata alla FINMA e a spese dell'istituto finanziario.

Dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, OSFIN trasmette alla FINMA i documenti e le informazioni relativi al suo pre-esame.

OSFIN non risponde della mancata concessione dell'autorizzazione da parte della FINMA se quest'ultima ritiene che le condizioni non siano soddisfatte.

## **9. Completezza e accuratezza dei dati**

Con la firma del presente contratto, l'istituto finanziario si impegna a trasmettere a OSFIN solo informazioni complete, esatte e autentiche e conferma che i documenti e le informazioni forniti nell'ambito della presente richiesta d'esame sono completi, esatti ed autentici. In caso di violazione di questa disposizione si applica l'art. 45 LFINMA.

## **10. Cambiamenti di fatti**

L'istituto finanziario si impegna a comunicare per iscritto a OSFIN, immediatamente ma al massimo entro 30 giorni, eventuali cambiamenti e modifiche che influiscono sulla correttezza e la completezza dei dati forniti nella presente richiesta o che si verificano nel corso della procedura di assoggettamento a OSFIN. Esso fornisce senza indugio a OSFIN i documenti che giustificano tali modifiche.

## **11. Spese dell'esame delle condizioni**

Le spese dell'esame delle condizioni di assoggettamento a OSFIN e le spese di pre-esame delle condizioni di autorizzazione sono fatturate sotto forma di una somma forfettaria a seconda delle dimensioni dell'istituto finanziario.

Gli istituti finanziari sono suddivisi in quattro categorie in base al numero di collaboratori attivi nel settore soggetto ad autorizzazione.

Categoria	Numero di collaboratori attivi	Spese di esame e di pre-esame
1	1-3 collaboratori	CHF 3'300.-
2	4-8 collaboratori	CHF 5'300.-
3	9-16 collaboratori	CHF 7'300.-
4	>17 collaboratori	CHF 9'300.- min.

La Direzione determina l'importo delle spese di assoggettamento per la categoria 4 in base alle dimensioni dell'istituto finanziario rispetto al numero di collaboratori attivi e al fatturato dell'istituto finanziario. Gli importi per la categoria 4 non possono essere inferiori agli importi qui sopra indicati.

Tali spese sono fatturate al momento dell'invio a OSFIN del presente contratto firmato dall'istituto finanziario; la relativa fattura è inviata da OSFIN con copia del presente contratto controfirmato.

Il dossier non sarà esaminato fino a quando OSFIN non avrà ricevuto l'importo a saldo.

## **12. Disposizioni transitorie**

Per gli istituti finanziari che sono già affiliati ad un OAD all'entrata in vigore delle LSerFi/LIsFi e che beneficiano del termine di tre anni per assoggettarsi a un organismo di vigilanza, le spese di assoggettamento al punto 11 sono soggette a un fattore di moltiplicazione evolutivo:

- fino al 31 dicembre 2021, fattore di moltiplicazione 0.5;
- a partire dal 1° gennaio 2022, fattore di moltiplicazione 1;
- a partire dal 1° luglio 2022, fattore di moltiplicazione 2;
- a partire dal 28 settembre 2022, fattore di moltiplicazione 3;
- dal 2023, fattore di moltiplicazione 1.

## **13. Spese supplementari per il riesame del dossier**

In caso di mancato rispetto del termine di un mese fissato alla cifra 8 del presente contratto, OSFIN fattura il riesame del dossier secondo il dispendio orario in base alla seguente tariffa oraria:

- Direttore CHF 275.- /ora
- Vicedirettore CHF 250.- /ora
- Collaboratore specializzato CHF 250.- /ora
- Segretariato CHF 120.- /ora

Il riesame del dossier consiste nell'accertarsi che le informazioni relative all'esame delle condizioni di assoggettamento o del pre-esame delle condizioni di autorizzazione siano aggiornate prima della concessione dell'assoggettamento o dell'invio della richiesta di autorizzazione alla FINMA.

La conferma di assoggettamento o l'invio alla FINMA dei documenti e delle informazioni relativi al pre-esame sono subordinati al pagamento delle spese fatturate.

## **14. IVA**

I costi previsti dal presente contratto sono concordati al netto dell'IVA; quest'ultima verrà fatturata secondo le aliquote in vigore.

## **15. Durata del contratto**

Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato.

## **16. Fine automatica**

Il presente contratto si estingue automaticamente il giorno in cui si ottiene l'autorizzazione

dalla FINMA.

### **17. Disdetta ordinaria da parte dell'istituto finanziario**

Il contratto può essere disdetto per iscritto dall'istituto finanziario in qualsiasi momento, con effetto immediato o per una data determinata.

In caso di disdetta da parte dell'istituto finanziario, non vi è alcun diritto al rimborso delle spese già pagate e le fatture pendenti restano dovute.

I risultati del pre-esame non sono trasmessi all'istituto finanziario che disdice il contratto prima della presentazione della richiesta di autorizzazione presso la FINMA.

### **18. Risoluzione ordinaria da parte di OSFIN**

OSFIN può disdire il presente contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato o per una data determinata, unicamente per i seguenti motivi:

- l'istituto finanziario non paga gli importi fatturati da OSFIN, nonostante due solleciti, uno dei quali inviato per posta raccomandata con minaccia di disdetta del contratto;
- l'istituto finanziario non è più raggiungibile agli ultimi recapiti indicati, rispettivamente, dal suo rappresentante nominato nel presente contratto;
- l'istituto finanziario non dispone più degli organi necessari e non soddisfa più le condizioni per l'iscrizione nel registro di commercio;
- l'istituto finanziario è in liquidazione;
- l'istituto finanziario non soddisfa le condizioni per ottenere la conferma del rispetto delle condizioni di assoggettamento;
- l'istituto finanziario non completa la sua domanda di assoggettamento entro il termine fissato;
- l'istituto finanziario non soddisfa più le condizioni per l'assoggettamento; o
- l'istituto finanziario non presenta la sua richiesta di autorizzazione alla FINMA entro sei mesi dalla conferma del rispetto delle condizioni.

In caso di disdetta da parte di OSFIN, non vi è alcun diritto al rimborso delle spese già pagate e le fatture pendenti restano dovute.

### **19. Diritto applicabile**

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero.

Luogo, data:

Firma legale dell'istituto finanziario

Firma di OSFIN

**Allegato 1:**

**Diritto di accesso alle informazioni e ai documenti**

L'istituto finanziario sottoscritto,

Nome dell'istituto finanziario:

\_\_\_\_\_

Indirizzo completo:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

in appresso «l'istituto finanziario»

autorizza

OSFIN Organismo di vigilanza finanziaria,

in appresso «OSFIN»

a raccogliere direttamente presso la FINMA o presso l'OAD o l'OV al quale era affiliato o che ha rifiutato la sua domanda, le informazioni e i documenti necessari per l'esame della domanda di assoggettamento e per il pre-esame della richiesta di autorizzazione.

Analogamente, l'istituto finanziario autorizza la FINMA, l'OAD o l'OV interessato a trasmettere a OSFIN le informazioni e i documenti necessari per l'esame da parte di OSFIN.

Luogo, data:

Firma legale dell'istituto finanziario: